



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 12953 del 2019, proposto da Stefano Bruno, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Mauro Colafato non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- Del Decreto Dipartimentale n. 1229 del 07.08.2019 e del relativo allegato (doc. 1) con il quale veniva rettificata la precedente graduatoria di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.2019, nella parte in cui il ricorrente viene collocato alla posizione n. 2723 con punti 156,25 avendo diritto ad ottenere, per i titoli culturali, di servizio e

professionali posseduti, il punteggio superiore di 163,75;

- Del Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01.08.2019 e del relativo allegato (doc. 2) con il quale veniva approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, nella parte in cui il ricorrente veniva collocato alla posizione n. 2721 con punti 156,25.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2020 la dott.ssa Claudia Lattanzi, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020, conv. in legge 27 aprile 2020 n. 24.

Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva l'annullamento della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, nella parte in cui il ricorrente veniva attribuito il punteggio di 156,25, anziché il punteggio superiore di 163,75.

Il ricorso proposto deve trovare accoglimento per difetto di adeguata motivazione.

In corso di causa venivano formulate diverse richieste istruttorie al Ministero resistente al fine di ottenere chiarimenti sulla condotta dello stesso con riferimento al mancato riconoscimento dei titoli in oggetto, ma malgrado le reiterate richieste il Ministero non forniva chiarimenti.

Dalla lettura del provvedimento e della graduatoria e in mancanza di risposta alle richieste istruttorie formulate, non sono chiarite le ragioni del mancato riconoscimento dei citati titoli.

Ne discende che, sul punto, il provvedimento non appare adeguatamente motivato.

La motivazione è diretta a descrivere l'iter logico giuridico seguito

dall'amministrazione al fine dell'adozione di un determinato provvedimento. Nel caso di specie, la motivazione si rivela inidonea a descrivere tale circostanza e le ragioni del mancato riconoscimento.

Ne discende l'accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati con obbligo per l'amministrazione di provvedere alla rivalutazione dei titoli in questione.

In considerazione delle peculiarità della questione di lite e della situazione emergenziale in atto che può avere influito sui tempi di riesame della posizione della ricorrente devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per difetto di motivazione, nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Daniele Profili, Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO